


Operating Instruction Locale

GESTIONE DEI RIFIUTI



versalis

MSG di riferimento: HSE

opi qhse 035 versalis br r04 Questo documento è di proprietà Versalis che se ne riserva tutti i diritti

FRONTESPIZIO

TITOLO:

GESTIONE DEI RIFIUTI

NOTE:

La presente operating instruction locale disponibile in forma protetta per tutti i dipendenti su supporto informatico, annulla e sostituisce la opi qhse 035 versalis spa br r03 "Gestione dei rifiuti" e recepisce la opi hse 120 versalis/qhse di pari oggetto.

DATA EMISSIONE:

11/12/2023

DATA DECORRENZA:

18/12/2023

REDAZIONE A CURA DI:

AMBI BR

VERIFICATO DA:

ORGA B

SERTEC BR

ESER BR

TECON BR

QHSE BR

APPROVATO DA:

DIRE BR

opi qhse 035 versalis spa br r04



versalis

INDICE

1. OBIETTIVI	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3. RIFERIMENTI	4
3.1 Riferimenti esterni	4
3.2 Riferimenti interni	7
4. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	9
4.1 Abbreviazioni/Acronimi	14
5 ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE	16
5.1 Premessa	16
5.2 Documentazione richiesta	16
5.3 Controlli	17
5.4 Identificazione dei rifiuti	18
5.5 Immissione nelle aree di deposito (temporaneo – preliminare – messa in riserva) e registrazione dei rifiuti su apposito registro di carico/scarico	20
5.6 Imballaggi/contenitori	20
5.7 Pratiche UTF	21
5.8 Smaltimento/recupero rifiuti	22
5.9 Compiti e responsabilità	23
6. MODIFICHE APPORTATE	27
7. RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO	27
8. ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE E TRACCIABILITÀ	27

1. OBIETTIVI

La presente operating instruction locale (di seguito opi) definisce le modalità operative, i compiti e le responsabilità delle funzioni e reparti interessati nella gestione dei rifiuti (nelle fasi della produzione, classificazione, raccolta e stoccaggio, registrazione, trasporto per recupero o smaltimento) nel rispetto delle leggi vigenti, senza arrecare danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per garantire, altresì, la protezione dell'ambiente.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente opi si applica alle attività di gestione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi), prodotti all'interno dello stabilimento Versalis di Brindisi, e regola le seguenti fasi:

- Produzione
- Classificazione e caratterizzazione
- Deposito/stoccaggio
- Raccolta e trasporto per il conferimento ad impianti di smaltimento/recupero
- documentazione (tenuta registri ed emissione formulari) e reporting

L'ambito di riferimento applicativo è il sistema di Gestione di Sicurezza, Salute, Ambiente ed Incolumità Pubblica operante nello stabilimento versalis di Brindisi.

3. RIFERIMENTI

3.1 Riferimenti esterni

- Autorizzazione integrata ambientale DM 0000076 del 03/03/2021 di riesame complessivo dell'AIA DVA_DEC-2011 - 0000514 del 16/09/2011 rilasciata a Versalis S.p.A. per l'esercizio dell'impianto chimico del sito di Brindisi pubblicata su G.U. n. 68 del 19/03/2021.
- D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- Regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione del Regolamento 850/2004/Ce);

I principali atti correlati alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono i seguenti provvedimenti:

- Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.
- Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 n. 955/2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (C.E.R.).
- Decisione Commissione Ce 2000/532/Ce "Decisione che sostituisce la decisione 94/3/Ce che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/Ce del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi".
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio così come modificato dalla Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- D. Lgs. 121 del 3 settembre 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti". Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105.
- Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».
- Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
- D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".
- Legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- D. P. R. 13 giugno 2017, n. 120 "Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo - Attuazione articolo 8, DI 133/2014 - Abrogazione Dm 161/2012 - Modifica articolo 184-bis, Dlgs 152/2006".
- D. P. R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
- D. P. C. M. 24 dicembre 2018 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019".

- D. M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate".
- D. M. 186/06 del 5 aprile 2006 "Regolamento recante modifiche del Decreto Ministeriale del 5 febbraio del 1998 - individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- D. M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- D. M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- Circolare Min Ambiente 4 agosto 1998, n. 812 "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148".

I principali atti attuativi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono i seguenti provvedimenti:

- D. M. Ambiente 3 giugno 2014, n. 120 "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali".
- Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 "Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti – Articolo 184-bis comma 2, D. Lgs. 152/2006.

Ulteriore normativa di riferimento:

- Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/Ce - Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006.
- Legge n° 549 del 28/12/1995 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" [tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi].
- D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 "Attuazione della direttiva 96/59/Ce relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili".
- D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti".
- D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)".
- D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)".
- D.P.R 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del regolamento (Ce) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce".

- D. M. Ambiente 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".
- D. M. Ambiente 25 Settembre 2007 , n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei Raee, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151".
- D.M. Ambiente 24 giugno 2015 "Criteri ammissibilità rifiuti in discarica – Modifica D.M. 27.09.2010";
- D. M. Ambiente 29 luglio 2013 "Recepimento della direttiva 2011/97/Ue che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/Ce per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto".
- per l'"Elenco UE dei rifiuti" si deve far riferimento all'ultima versione della decisione 2000/532/Ce (come modificata dalla decisione 2014/955/Ce), le cui disposizioni prevalgono su quelle ex allegato D, Parte Quarta, D.lgs 152/2006;
- per le "Caratteristiche di pericolo dei rifiuti" si deve fare riferimento al nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/Ce (come modificato dal regolamento 1357/2014), le cui previsioni prevalgono sulle analoghe regole ex allegato I alla Parte Quarta, D.lgs 152/2006.

Decreto n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati".

3.2 Riferimenti interni

- Codice Etico eni, disponibile sul sito intranet Myeni;
- Modello 231 di versalis, disponibile sul Sito intranet Myeni;
- MSG HSE eni, recepita da versalis, disponibile sul sito intranet Myeni;
- Allegato E-G all'MSG HSE eni, recepito da versalis, "Gestione dei Rifiuti" disponibile sul sito intranet Myeni;
- Allegato C all'MSG ICT eni, recepito da versalis, "Accesso agli applicativi informatici";
- Procedura pro hse 006 versalis "Sistema di Gestione HSE";
- Procedura pro hse 009 versalis "Principi e politiche in materia di sicurezza, salute, ambiente, incolumità pubblica e sostenibilità";
- opi hse 112 versalis/qhse "Principi generali in materia di sicurezza, salute, ambiente, incolumità pubblica e sostenibilità";
- opi hse 144 versalis/qhse "Attività di pianificazione, monitoraggio e reporting HSE";
- opi hse 163 versalis/qhse "Esecuzione di scavi e modalità operative per il riutilizzo dei materiali da scavo";

opi qhse 035 versalis spa br r04



- opi hse 088 versalis br “Adempimenti in materia di sostanze chimiche pericolose (REACH, CLP, gas tossici e ADR/RID)”;
- opi hse 120 versalis/qhse “Gestione rifiuti”;

Documentazione disponibile sul sito intranet www.hse.eni.com alla sezione “Rifiuti”;

Ogni strumento normativo che aggiorni e/o integri i riferimenti sopra indicati.

4. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

Ai fini della presente opi si intendono:

A.D.R.	"Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada" - Recepisce la convenzione europea per il trasporto delle merci pericolose via strada
Appaltatore	Soggetto che svolge nell'interesse di Versalis attività di gestione dei rifiuti, in forza di contratto di appalto.
Bolla di conferimento rifiuti	Documento di accompagnamento rifiuto utilizzato ad uso interno per la movimentazione del rifiuto dal Reparto/Servizio/Cantiere che lo ha prodotto alle aree destinate al deposito/stoccaggio centralizzato
Caratterizzazione del rifiuto	<p>Processo finalizzato alla determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzato con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per una gestione (intesa come deposito, trasporto, smaltimento o recupero) del rifiuto in condizioni di sicurezza.</p> <p>La caratterizzazione ha quindi i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche); b) fornire una valutazione in termini di pericolosità del rifiuto, tenendo conto di quanto stabilito art.183, com. 1 lett. b del D.L. vo 152/06 (definizione di rifiuto pericoloso) e dall'allegato I alla parte quarta del succitato decreto (caratteristiche di pericolo); c) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità (omologa) da parte dell'impianto preposto per lo smaltimento/recupero; d) identificare la corretta modalità di gestione del rifiuto (deposito, trasporto, smaltimento o recupero)
Certificato di avvenuto smaltimento/recupero	<p>Documento che attesta il corretto smaltimento/recupero finale dei rifiuti avviati ad una attività intermedia di smaltimento/recupero. Esso deve essere rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B o le operazioni di recupero da R1 a R10 dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..</p> <ul style="list-style-type: none"> •
Classificazione dei rifiuti	<p>L'insieme delle operazioni volte a classificare rifiuto. I rifiuti sono classificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali; • secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. A tal fine sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/06. <p>L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/06 (Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 – codici C.E.R.) include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.</p>

	Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
E.E.R. (Elenco Europeo dei Rifiuti)	L'Elenco Europeo dei Rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti, oggetto di periodica revisione. Il codice E.E.R. contiene tutte le tipologie di rifiuti, urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Ogni rifiuto ricompreso nell'elenco è classificato con una sequenza numerica (codice E.E.R.), composta da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, in base al processo produttivo da cui è originato. È obbligo del produttore/detentore del rifiuto attribuire tale codice in ragione dell'origine e pericolosità del rifiuto.
Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose	Persona designata per la verifica dell'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e di scarico di merci pericolose in condizioni di sicurezza secondo D.Lgs. n° 35 del 27/10/2010 e s.m.i.
Datore di Lavoro	Ogni persona fisica titolare di rapporti di lavoro o, comunque, responsabile di un'Unità Produttiva/struttura organizzativa; tale soggetto si identifica nel "datore di lavoro" così come definito nella normativa italiana (D. Lgs. 81/2008) ed altresì nelle altre figure/ruoli previsti dalla legislazione italiana applicabile in ambito HSE per l'unità produttiva/struttura organizzativa di competenza, ovvero nelle figure assimilabili previste dall'ordinamento giuridico straniero di riferimento. In quanto responsabile dell'unità produttiva/struttura organizzativa, egli cura la valutazione e la mitigazione di tutti i rischi in materia di ambiente, salute e sicurezza e incolumità pubblica per l'unità/struttura di competenza; nello svolgimento di tale attività egli si avvale di soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri, anche di spesa, ed idoneamente individuati e/o delegati con apposito strumento normativo/organizzativo i sensi della legislazione vigente nel Paese in cui si svolge l'attività aziendale.
Deposito preliminare	Operazione di stoccaggio dei rifiuti di cui al punto D15, allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, preliminare alle operazioni di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14
Deposito temporaneo	Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta, ai sensi dell'articolo 185-bis del D. lgs 152/06, nel rispetto delle condizioni ivi riportate.
Detentore dei rifiuti	Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
ECOS	Software per la Gestione Informatizzata del ciclo dei rifiuti adottato da eni e dalle società controllate.
Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (F.I.R.)	Modulo in quattro esemplari previsto dalla normativa vigente che accompagna il trasporto del rifiuto. Il Formulario è compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che, in tal modo, dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti.
Gestione dei rifiuti	La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti

	di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.
Gestore dell'area	Responsabili di impianti di produzione, servizi, magazzino, ecc.
Intermediazione	Attività svolta da soggetti individuati nell'ambito dei contratti quadro/specifici di trasporto /smaltimento/recupero, che hanno la funzione di disporre per conto Versalis lo smaltimento /recupero dei rifiuti. Tale attività può includere il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione all'impianto di destinazione finale.
Intermediario	Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti. Titolo necessario per svolgere l'attività di intermediazione di rifiuti è l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - categoria 8 (rif. art 212 del D.Lgs.152/06).
Luogo di produzione dei rifiuti	Per luogo di produzione dei rifiuti si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
Messa in riserva dei rifiuti	Operazione di stoccaggio dei rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, preliminare alle operazioni di recupero indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) .
M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione)	Modello unico di dichiarazione delle quantità e della qualità dei rifiuti di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
Operazioni di recupero	<ul style="list-style-type: none"> • R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia • R2 Rigenerazione/recupero di solventi • R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) • R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici • R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche • R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi • R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento • R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori • R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli • R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia • R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 • R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 • R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Operazioni di smaltimento	<ul style="list-style-type: none"> • D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica) • D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) • D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) • D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) • D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) • D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione • D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino • D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 • D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) • D10 Incenerimento a terra • D11 Incenerimento in mare • D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera) • D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 • D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 • D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Produttore dei rifiuti	Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Recupero	Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
Registro di carico e scarico	Registro con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente competente di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, sul quale il produttore o il soggetto che svolge le operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti o che effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi gli intermediari di rifiuti senza detenzione e i commercianti, annotano le informazioni sulle

	caratteristiche quali-quantitative relative ai rifiuti prodotti, stoccati, raccolti e trasportati, recuperati e/o smaltiti.
Rifiuto	Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Rifiuti Speciali	<p>Sono rifiuti speciali (ad esclusione dei rifiuti urbani richiamati dal comma 2 del art. 184) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali; d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali; e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali; f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio; g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i. i veicoli fuori uso.
Rifiuto Pericoloso	Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/06.
Scheda descrittiva del rifiuto	Documento dove vengono riportate le informazioni relative al rifiuto, indispensabili alla sua gestione e alla redazione dei documenti previsti dalla legge.
Smaltimento	Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
Stoccaggio	Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui ai punti R13 dell'allegato C alla medesima parte IV.
Trasporto	Attività rientrante nella Gestione dei Rifiuti di cui all' art. 183 com. 1 lett.n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e regolata dall'art. Art. 193 del D.Lgs.152/06. Il trasporto dei rifiuti consiste nel conferimento dei rifiuti dal produttore/detentore a impianti di recupero/smaltimento di terzi autorizzati. Il trasporto viene effettuato su strada/ferrovia/nave.
Unità di Produzione del rifiuto	Reparti di stabilimento

4.1 Abbreviazioni/Acronimi

AMBI BR

Ambiente

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

DIRE BR

Direzione di Stabilimento di Brindisi

ESER BR

Esercizio

GCOP BR

Gestione Controllo Operativi

IGIN BR

Igiene industriale

LABO BR

Laboratorio

PBM BR

Programmazione e Bilancio Materia

PE1/2 BR

Reparto Polietilene

POLE BR

Produzione Polietilene

PPOL BR

Produzione Olefine

P1CR BR

Reparto di Cracking

P30B BR

Reparto Butadiene

SAU BR

Servizi Ausiliari

PGSI BR

Parco generale stoccaggi e Infrastrutture logistiche

PROL BR

Programmazione lavori

SERTEC BR

Servizi Tecnici

SICU BR

Sicurezza

STMS BR

Stoccaggio e movimentazione solidi

QHSE BR

Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente

TECON BR

Tecnologico e Controllo

TES BR

Tecnologia di Esercizio

OPI

Operating Instruction

5 ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

5.1 Premessa

L'attività di gestione dei rifiuti consiste nelle operazioni di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento, registrazione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento versalis di Brindisi.

Tutti i rifiuti prodotti sia dalle attività di manutenzione che dalle attività produttive degli impianti devono essere stoccati nelle apposite aree attrezzate di Deposito Preliminare / Messa in riserva / Deposito Temporaneo in funzione delle differenti tipologie.

I rifiuti devono essere stoccati in idonei contenitori, secondo quanto indicato in **Allegato 1**, alla presente opi, in funzione delle proprietà chimico-fisiche e delle caratteristiche di pericolosità; tutti i contenitori dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree indicate in **Allegato 1** (riportate nella planimetria in **Allegato 14**), assicurando la segregazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con apposite etichette indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti, secondo quanto descritto in **Allegato 3**.

I rifiuti destinati alle aree di Deposito Temporaneo dovranno essere stoccati per categoria omogenea di rifiuto e nel rispetto delle relative norme tecniche, così come indicato in **Allegato 1**.

Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con apposite etichette indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti, secondo quanto descritto in **Allegato 3**.

Le attività di gestione dei rifiuti dovranno avvenire assicurando l'assenza di rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente; il gestore dell'area assicurerà la sorveglianza dei depositi/stoccaggi.

I rifiuti depositati/stoccati nelle aree di stabilimento dovranno essere riportati nei registri di carico/scarico. Al fine di un corretto smaltimento/recupero dei rifiuti è necessario che sia effettuata una caratterizzazione da parte di un laboratorio terzo accreditato, prelevando un campione rappresentativo.

I rifiuti verranno conferiti a smaltimento/recupero soltanto se accompagnati dal Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).

5.2 Documentazione richiesta

Registro di carico/scarico

Presso lo stabilimento di Brindisi esistono n.3 registri di carico/scarico, così come riportato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

1. Registro Deposito Temporaneo
2. Registro Deposito Preliminare
3. Registro Messa in Riserva

I registri di carico/scarico, costituiti da fogli numerati e vidimati dalla CCIAA di Brindisi, sono compilati secondo quanto richiesto dalla normativa vigente dall'unità AMBI BR utilizzando il sistema informatico ECOS, secondo le modalità descritte nei manuali del sistema ECOS. I dati in essi inseriti vengono utilizzati nell'ambito della comunicazione annuale al Catasto (MUD) secondo le normative in materia. Tali registri devono essere conservati fino a cessazione dell'attività della società.

Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR)

Il FIR è il documento che accompagna il rifiuto durante il trasporto ed è emesso dalla funzione AMBI BR utilizzando il sistema ECOS, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il formulario deve essere firmato dal Datore di Lavoro o da una persona espressamente delegata (hanno delega permanente il vice direttore ed il Responsabile QHSE).

Il FIR è formato da n. 4 copie a ricalco, di cui:

- la prima copia rimane presso il produttore, e nello specifico archiviata presso la funzione AMBI-BR;
- la seconda copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario viene da questo acquisita;
- le rimanenti due copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite dal trasportatore che provvede ad archiviarne una (terza copia) ed a trasmettere l'altra (quarta copia) al produttore nei termini previsti dalla normativa.

Il controllo dell'avvenuto ricevimento della quarta copia e l'archiviazione della stessa è a cura del personale AMBI BR.

I FIR sono numerati, e prima dell'utilizzo, ; devono essere vidimati dalla CCIAA di Brindisi e devono essere conservati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di emissione.

Autorizzazione

Lo stabilimento di Brindisi è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (rif. DM 0000076 del 03/03/2021) per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. ubicato nel comune di Brindisi.

In particolare, per le operazioni di Deposito Preliminare (D15) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e Deposito Temporaneo lo stabilimento di Brindisi deve ottemperare a quanto prescritto al paragrafo 7.10 "Produzione dei rifiuti" del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto.

5.3 Controlli

Tale attività, a cura dell'Unità AMBI BR col supporto delle Unità di produzione del rifiuto, è eseguita allo scopo di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni aventi per oggetto la raccolta, lo stoccaggio/deposito, la verifica della giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto in ciascuna area di deposito Preliminare/Messa in riserva/Deposito Temporaneo e la verifica dello stato delle aree in relazione alle prescrizioni AIA.

I controlli devono essere effettuati con cadenza mensile e registrati, a cura della unità AMBI-BR, nelle tabelle riportate nell'**Allegato 5** in accordo a quanto definito nel PMC-AIA. Tali documenti devono essere conservati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di emissione.

In caso di anomalie/rilievi queste dovranno essere segnalate in **Allegato 5-1** (redatto dal personale addetto al controllo in doppia copia, controfirmato e consegnato al reparto interessato), e gestite nel più breve tempo possibile dalle unità di produzione dei rifiuti e/o gestori delle aree di deposito/stoccaggio.

5.4 Identificazione dei rifiuti

Ad esclusivo fine di gestione interna e relativamente alla presente procedura, le unità di produzione e servizi di stabilimento, sono individuate come "Produttori" di rifiuti (le responsabilità nei confronti di Enti esterni ed Autorità sono in capo al Datore di Lavoro).

Esse hanno il compito di provvedere alla identificazione dei rifiuti, di effettuarne la classificazione all'atto della loro produzione e richiedere l'intervento di un laboratorio accreditato per effettuare il campionamento e la successiva caratterizzazione.

I rifiuti possono essere suddivisi in:

- rifiuti da processo produttivo;
- rifiuti da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria o modifica impianti.

Rifiuti da processo produttivo

I rifiuti da processo produttivo sono connessi con il processo produttivo dell'impianto e sono identificati dal responsabile dell'unità produttrice tramite il documento denominato "Bolla di Accompagnamento Rifiuti" (rif. **Allegato 7**) e individuati tramite il documento di censimento previsionale della produzione dei rifiuti (rif. **Allegato 6**).

Rifiuti da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria o modifica impianti

Sono quei rifiuti connessi con le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria oppure con le attività di modifiche/ottimizzazioni impianti e sono identificati dal delegato lavori in collaborazione con il reparto produttore e la funzione AMBI di stabilimento. La produzione di rifiuti (con la relativa stima delle quantità) durante le attività di manutenzione o modifica impianti (comprese le terre e rocce da scavo) deve essere comunicata al responsabile di unità, prima dell'inizio dell'attività, tramite compilazione dell'allegato "Rifiuti" della OPI-QHSE-BR-004 denominata "Permessi di lavoro".

Il Responsabile dell'Unità produttrice assicura che i rifiuti siano raccolti in contenitori adeguati e sufficienti e che i contenitori siano dotati di appropriata etichettatura. Inoltre, assicura che la manipolazione dei rifiuti avvenga senza danni per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Per ogni rifiuto, "pericoloso" o "non pericoloso", è predisposta una "Scheda descrittiva del rifiuto" tramite il sistema ECOS. Tale scheda è stilata dalla funzione AMBI BR in collaborazione con il responsabile della Unità produttrice del rifiuto, in base alle informazioni riportate nel censimento previsionale rifiuti (**Allegato 6**) e/o nella bolla di conferimento interna (**Allegato 7**).

Il codice CER è assegnato dal produttore del rifiuto all'atto della produzione del rifiuto, previa verifica con la funzione AMBI BR.

La scheda descrittiva viene firmata dal responsabile QHSE BR e dal responsabile della Unità produttrice del rifiuto, che ne trattiene una copia. In caso di rifiuti comuni a più reparti di stabilimento (ad esempio CER 170405 ferro e acciaio, CER 170402 alluminio, etc.) la scheda descrittiva viene firmata dal responsabile QHSE BR e da un responsabile di unità.

Il Responsabile dell'Unità produttrice di rifiuti, inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, effettua un censimento di previsione dei rifiuti che si produrranno nell'anno successivo. L'informazione è trasmessa ad AMBI BR compilando l'**Allegato 6**.

Il Responsabile di Unità informa tempestivamente la funzione AMBI di eventuali variazioni/integrazioni che intervengono nel corso dell'anno a seguito di attività non programmate o di sovrapproduzioni.

Caratterizzazione

Su ogni rifiuto prodotto si esegue caratterizzazione qualitativa e quantitativa al fine di definirne le caratteristiche di pericolo, e per orientare la destinazione delle successive fasi di smaltimento.

Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle caratteristiche chimico-fisiche. L'unità produttrice del rifiuto deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni dodici mesi e, comunque ogni volta che intervengono modifiche nel processo di produzione che possano determinare variazione nella composizione dei rifiuti (rif. prescrizione 28 h) del PIC – AIA).

A tal fine, l'Unità produttrice comunica ad AMBI BR la tipologia del rifiuto prodotto e richiede l'intervento di un Laboratorio Esterno Accreditato. Il campionamento del rifiuto, ai fini della sua caratterizzazione, deve essere effettuato da personale qualificato del Laboratorio accreditato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme vigenti.

Il Laboratorio, con il quale versalis ha rapporti regolati da contratto, è responsabile del prelievo (significatività e rappresentatività del campione) e dei metodi di prova applicati.

Oltre agli analiti di carattere generale di ogni rifiuto (a cura AMBI BR) devono essere evidenziati quegli analiti specifici del ciclo di lavorazione (a cura Unità Produttrice), che possono meglio identificare la tipologia del rifiuto.

Se si tratta di una tipologia di rifiuto già nota, l'Unità Produttrice verifica la validità della caratterizzazione esistente. Ogni qualvolta sussistano dubbi circa la corretta identificazione del rifiuto, il produttore richiede una nuova caratterizzazione. L'unità produttrice del rifiuto definisce la frequenza di campionamento in funzione delle informazioni relative al ciclo produttivo che origina il rifiuto ed alla tipologia dello stesso; tale frequenza non può comunque essere superiore a 12 mesi.

Sulla base delle determinazioni analitiche ricevute con il rapporto di prova dal Laboratorio Accreditato, la funzione AMBI BR verifica la corretta attribuzione delle caratteristiche di pericolosità e del codice CER in particolare per i rifiuti che ammettono codici "specchio".

Alcuni rifiuti potrebbero contenere materie classificate pericolose per il trasporto, ovvero materie che, in ragione della loro pericolosità intrinseca, sono sottoposte a particolari prescrizioni tecnico-normative supplementari secondo quanto disciplinano da accordi internazionali applicabili ai trasporti.

Quando ricorre tale condizione, ed ogniqualvolta sussistano dubbi circa la corretta identificazione del rifiuto ai fini del trasporto, il reparto produttore deve richiedere supporto tecnico al Consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose (DGSA) formalmente nominato dal sito, allegando tutti gli elementi utili per la corretta classificazione.

Quando ricorre la presenza di merci pericolose, AMBI BR inserisce sul sistema informatico ECOS le indicazioni ricevute dal DGSA. La scheda descrittiva del rifiuto, contenente anche le informazioni ADR, viene trasmessa alle funzioni interessate per quanto di loro pertinenza. Per approfondimenti sugli adempimenti, le attività e le modalità operative in materia di ADR/RID, si rimanda anche al documento gestionale di sito "opi hse 088 versalis br". Altri dettagli relativi al trasporto delle merci pericolose sono anche riportati nell'Allegato 12 alla presente opi.

Nel caso in cui per il rifiuto da caratterizzare sia disponibile una scheda di sicurezza che lo rappresenti, la valutazione sopra descritta potrà essere determinata in base alle informazioni fornite dalla scheda di sicurezza stessa.

Il Rapporto di Prova in originale/scheda di sicurezza è trattenuto da AMBI BR, che lo archivia insieme alla scheda descrittiva dei rifiuti, e trasmette copia al Responsabile dell'Unità produttrice.

A valle della ricezione del rapporto di prova, AMBI BR o suo intermediario (a fronte di specifico contratto di appalto) richiede l'omologazione dello stesso presso i siti di smaltimento o recupero autorizzati.

5.5 Immissione nelle aree di deposito (temporaneo – preliminare – messa in riserva) e registrazione dei rifiuti su apposito registro di carico/scarico

Nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente in materia di rifiuti, dalla effettiva produzione del rifiuto alla registrazione sui registri di carico e scarico non devono trascorrere più di 48 ore per i rifiuti gestiti in deposito preliminare /messa in riserva e più di 10 giorni per i rifiuti gestiti in deposito temporaneo.

Le aree destinate rispettivamente a deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono specificate nell'**Allegato 1**. Esse sono delimitate ed idonee ad assicurare un'adeguata protezione dell'ambiente.

I produttori dei rifiuti curano il conferimento del rifiuto nelle aree di deposito preliminare/messa in riserva e deposito temporaneo all'atto della produzione, assicurando che la raccolta e lo stoccaggio del rifiuto siano effettuati in modo da garantire un'adeguata protezione dell'ambiente e dell'uomo.

Il conferimento del rifiuto presso le aree dedicate dovrà essere effettuato previa compilazione dell'**Allegato 7**. Nel caso di rifiuti di polietilene ed imballaggi in plastica, le unità produttrici compilano il "Modulo versamento rifiuti di polietilene in area MR2" dell'**Allegato 8**.

I rifiuti devono essere pesati tramite bilance di reparto e/o bilico di stabilimento; se non fosse possibile effettuare la pesatura si dovrà comunque fornire la migliore stima possibile del dato utilizzando misure alternative (misuratori di livello, calcoli, etc.).

Gli **Allegati 7 e 8** verranno consegnati ad AMBI BR, che provvederà ad effettuare la relativa registrazione sul registro di carico/scarico; AMBI BR restituirà copia firmata per accettazione con indicazione del numero di protocollo ECOS attribuito al carico. Il reparto si assicurerà di ricevere ed archiviare tali copie.

I produttori dei rifiuti dovranno provvedere al corretto imballaggio ed identificazione del rifiuto, apponendo sul collo la relativa etichetta (rif. **Allegato 4**) riportante le informazioni relative al codice CER, descrizione del rifiuto, protocollo ECOS, le eventuali classi di pericolo con la loro descrizione e i pittogrammi. Tale etichetta permette di identificare univocamente i lotti di rifiuti e permette di effettuare i controlli periodici dei depositi.

Nel caso di rifiuti codificati "Pericolosi" ai fini del trasporto, le modalità di confezionamento potranno essere definite dal "Consulente per la Sicurezza dei Trasporti", su richiesta del reparto produttore e/o di AMBI BR.

In base al codice CER, il rifiuto potrà essere inviato a Deposito Temporaneo o a Deposito Preliminare/Messa in riserva, curando che sia completo di tutte le informazioni previste in **Allegato 1**. La funzione AMBI in collaborazione con i reparti definirà le aree più idonee per il conferimento dei rifiuti tenendo conto delle aree destinate al deposito preliminare e messa in riserva per le specifiche tipologie di rifiuto indipendentemente dall'unità produttrice conferente e/o dalla gestione delle aree. Per la gestione di alcune tipologie di rifiuti comuni [ad es. oli usati, terre da scavo] si rimanda all'**Allegato 2**.

5.6 Imballaggi/contenitori

Tutti i rifiuti, prima del conferimento presso i depositi, vengono opportunamente confezionati utilizzando idonei imballaggi/contenitori (es. fusti metallici, sacchi in tela/tessuto, bulks nuovi vuoti) omologati per la tipologia di rifiuto. Ciascun collo viene, pertanto, etichettato ai sensi della normativa di settore vigente. Si riportano di seguito le indicazioni riportate anche nel PIC dell'AIA (rif. prescrizione n. 28) relative ai contenitori.

I contenitori di rifiuti devono:

- se contenenti liquidi o rifiuti solidi lisciviabili, essere chiusi e a tenuta, ed essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche.
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- il volume massimo di riempimento deve essere pari all'80% del contenitore, riservando pertanto un volume residuo di sicurezza pari al 20%. Nel caso di liquidi, essi devono essere dotati di dispositivo antirabocciamento.
- essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in modo da consentire una facile ispezione su tutti i lati, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. Sui recipienti deve essere apposta corretta etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

Nel caso di rifiuti pericolosi, soggetti a regolamentazione ADR, tali rifiuti devono essere imballati in contenitori omologati secondo la tipologia prevista dalla normativa di settore (rif. **Allegato 12**).

5.7 Pratiche UTF

Si espletano per i rifiuti (solidi, liquidi, fanghi, acque di lavaggio ecc.) che, a seguito di caratterizzazione, risultano avere un contenuto di idrocarburi totali maggiore di 1%, presentando un'istanza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ai fini della Circolare del Ministero delle Finanze 34/D del 9/2/1996) così da informare la stessa dell'intenzione di esitare dal Deposito Fiscale (qual è lo stabilimento), il prodotto energetico in esso contenuto, avendo correttamente espletato i pagamenti dovuti (Accise gravanti).

Il reparto produttore del rifiuto, dopo conferimento di detti rifiuti nelle proprie aree di deposito invia a SERL una comunicazione (e-mail) contenente le seguenti informazioni:

- Provenienza del reflu;
 - Scheda tecnica di sicurezza (assimilabile al prodotto originario contenuto nel serbatoio);
 - Quantità totale del reflu da smaltire e suo confezionamento (big-bag, cisternette, ecc.);
 - Impianto di smaltimento destinatario del rifiuto
 - Rapporto di prova con evidenza del contenuto di Hc totali

SERL provvederà a riportare le informazioni sull'istanza da presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e accompagnerà gli stessi funzionari, a presenziare al prelievo dei n°3 campioni rappresentativi del rifiuto. Di questi campioni, n°1 sarà inviato al competente Laboratorio Chimico delle Dogane per la definizione del contenuto di Idrocarburo, i restanti 2 rimarranno in custodia fiscale sino al completamento dell'iter analitico. Il risultato ottenuto determinerà il valore a cui si farà riferimento per il calcolo delle Accise gravanti. Il valore determinato del Laboratorio Chimico delle Dogane è inappellabile. Nel periodo che intercorre tra il prelievo campioni e la determinazione del contenuto di Hc nello stesso, non è impedito, ai fini fiscali, l'esitazione del reflu dal Deposito Fiscale.

Al completamento delle operazioni di smaltimento, il reparto comunicherà a SERL il fine attività. Questi, con apposita istanza, provvederà ad informare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per calcolare (in contraddittorio) le Accise e procedere ad integrare il pagamento delle stesse o a richiedere il rimborso in caso di sovrastima.

Nel caso di reflui prodotti con contenuto di Hc inferiore a 1%, il reparto produttore del rifiuto invia a SERL una comunicazione (e-mail) contenente le seguenti informazioni:

- Provenienza del rifiuto;
- Quantità totale del refluo da smaltire e suo confezionamento (big-bag, cisternette etc.).
- Rapporto di prova con evidenza del contenuto di Hc totali < a 1%

SERL provvederà a riportare le informazioni sull'istanza da presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella quale inoltrerà la comunicazione del reparto e il rapporto di prova con l'evidenza del contenuto di Hc <1%.

Dopo tali comunicazioni, i reflui non vincolati da procedure fiscali (pagamenti delle Accise gravanti), potranno essere esitati dal Deposito Fiscale.

SERL darà evidenza della comunicazione al reparto produttore del refluo.

5.8 Smaltimento/recupero rifiuti

Le operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti sono effettuate dalla funzione AMBI BR, con il supporto delle unità produttive e della società terza cui sono affidate le attività di intermediazione nella gestione dei rifiuti dello stabilimento, e si possono dividere in due fasi principali:

1. programmazione dello smaltimento/recupero
2. carico trasporto e smaltimento del rifiuto

La richiesta di programmazione dello smaltimento/recupero del rifiuto verrà effettuata da AMBI BR in base al report di Scadenza carichi generato dall'applicativo ECOS ed inviato alla società che effettua le attività di intermediazione dei rifiuti dello stabilimento.

Il produttore del rifiuto fornirà ad AMBI/SERL tutte le informazioni utili alla corretta compilazione dei documenti di viaggio (FIR e DCT) compilando l'UGEN (in cui dovranno tra l'altro essere indicati i protocolli ECOS dei lotti caricati – **Allegato 10**); se il trasporto è ADR, la figura incaricata alla verifica degli adempimenti in materia ADR (può essere il produttore del rifiuto/ l'intermediario/ecc.) compila la Check List (rif. **Allegato 9** alla presente opi) e la firma assieme al trasportatore del mezzo.

I contenitori/imballaggi dei rifiuti pericolosi devono essere etichettati, così come riportato nei paragrafi precedenti, in conformità alla normativa ADR. I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti se:

- si tratta di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose, e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme alla normativa vigente;
- si tratta di un imballaggio unico, quando l'imballaggio è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose ed a quanto sopra indicato.

Tale verifica delle etichettature è a carico dell'intermediario.

L'intermediario, a seguito dello smaltimento, fornisce la I copia del formulario e del modello UGEN ad AMBI che ne detiene gli originali. AMBI BR fornisce copia al reparto produttore del rifiuto.

AMBI BR si assicura del ricevimento delle IV copie dei formulari e dei certificati di avvenuto smaltimento/recupero (**Allegato 13**) e ne dà evidenza ai reparti interessati.

5.9 Compiti e responsabilità

a. Produttore del rifiuto:

- identifica e richiede la caratterizzazione del rifiuto;
- attribuisce, con la consulenza di AMBI, il codice CER ai rifiuti prodotti;
- assicura aree e contenitori adeguati e sufficienti per la selezione dei rifiuti;
- assicura l'identificazione delle aree di deposito (separando i rifiuti "pericolosi" dai "non pericolosi") e alla etichettatura dei contenitori dei rifiuti (fusti, scatoloni, ecc.);
- controlla le informazioni sulle "schede descrittive dei rifiuti" e vi appone la firma;
- comunica per iscritto a AMBI BR la produzione del rifiuto compilando gli Allegati 7/8;
- esegue censimento di previsione rifiuti (Allegato 6);
- mantiene il controllo sulle aree di deposito di competenza;
- assicura che i rifiuti stoccati presso i depositi di competenza siano correttamente imballati ed etichettati;
- informa tempestivamente AMBI BR circa eventuali variazioni quantitative sui dati di previsione dei rifiuti;
- emette RdA per caratterizzazione;
- avvisa AMBI della emissione della RdA;
- contatta il laboratorio accreditato per effettuare il campionamento del rifiuto;
- consegna aliquota del campione alla ditta che effettua il servizio di gestione rifiuti per lo stabilimento;
- emette RdA con una descrizione completa nel testo di tutte le attività previste per lo smaltimento;
- verifica la validità della caratterizzazione del rifiuto;
- si assicura dell'espletamento delle eventuali pratiche UTF;
- richiede l'intervento del Consulente dei Trasporti Merci Pericolose ai fini dell'individuazione della corretta tipologia dei contenitori;
- segue le operazioni di carico del mezzo sino all'uscita dallo stabilimento;
- richiede l'accertamento del peso e l'emissione del DCT (Allegato 11) a SERL, tramite la compilazione dell'UGEN (in cui dovranno tra l'altro essere indicati i protocolli ecos dei lotti caricati – Allegato 10);
- Se il trasporto è in ADR, firma per presa visione la Check List (rif. Allegato 9) assieme all'intermediario e al trasportato del mezzo.

b. Gestore del deposito (se non diversamente delegato, si identifica con il responsabile del reparto/servizio di produzione)

- assicura la sorveglianza in maniera da evitare aggiunte o sottrazioni non autorizzate di rifiuti;
- assicura il mantenimento dell'identificazione delle aree di deposito;
- assicura il mantenimento del corretto imballaggio ed etichettatura dei rifiuti stoccati presso il deposito temporaneo di competenza, e/o del corretto stoccaggio;
- assiste alle operazioni di conferimento dei rifiuti ed a quelle di carico propedeutiche agli smaltimenti.

c. Unità di manutenzione e ufficio tecnico lavori:

- comunica al responsabile di unità i rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o modifica impianti stimandone le quantità -prima dell'inizio dell'attività- compilando l'allegato rifiuti della OPI QHSE 004;
- identifica, con il responsabile di unità e con il supporto di AMBI BR, i rifiuti prodotti da attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o da modifica impianti;
- informa tempestivamente AMBI BR e il responsabile di unità circa eventuali variazioni quantitative sui dati di previsione dei rifiuti;



versalis

- preventiva nelle corrispondenti WBS di investimento/manutenzione gli oneri relativi alla caratterizzazione/smaltimento dei rifiuti prodotti durante attività di modifica impianti.

d. AMBI BR:

- contatta l'appaltatore al fine di programmare la destinazione del rifiuto in base alle specifiche caratteristiche;
- fornisce all'appaltatore la documentazione necessaria all'omologa (Scheda descrittiva del rifiuto, rapporto di prova o scheda di sicurezza, verbale di campionamento) da parte dell'impianto di smaltimento/recupero;
- fornisce le informazioni ricevute dal reparto all'appaltatore;
- effettua con l'appaltatore sopralluogo per visionare il rifiuto;
- provvede a chiedere l'omologa per il rifiuto all'appaltatore;
- definisce l'area di deposito/messa in riserva dove allocare i rifiuti prodotti in stabilimento;
- effettua, in collaborazione con l'appaltatore, la programmazione degli smaltimenti e ne dà informazione ai produttori;
- cura l'anagrafica del sistema ECOS, verificando che la ditta di trasporto, le targhe dell'automezzo che effettuerà il trasporto e la ditta presso cui il rifiuto sarà smaltito/recuperato/trattato, siano autorizzate ad effettuare le operazioni richieste;
- compie, attraverso il sistema ECOS, lo scarico del rifiuto dal deposito, emettendo, il FIR
- allega al FIR copia del Rapporto di Prova;
- cura l'immissione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti in ECOS e stampando i registri di Carico/Scarico con le periodicità stabilite dalla legge;
- assicura l'archiviazione delle documentazioni autorizzative degli impianti di destinazione e di trasporto;
- richiede l'intervento del Consulente dei Trasporti Merci Pericolose ai fini della classificazione ADR;
- assicura la corretta gestione del sistema informativo ECOS;
- controlla il ricevimento della IV copia del FIR e nel caso essa non pervenisse entro 60 giorni, provvede a sollecitarne l'invio ed eventualmente ad inoltrare formale denuncia, a norma di legge, alle Autorità superati i 90 giorni;
- controlla il ricevimento da parte dell'appaltatore dei certificati di avvenuto smaltimento/recupero e provvede a sollecitarne l'invio;
- fornisce al produttore consulenza per l'attribuzione del codice CER per la compilazione della "Scheda descrittiva del rifiuto";
- verifica che la caratterizzazione del rifiuto sia stata eseguita come richiesto;
- predispone e mantiene aggiornata una planimetria con l'indicazione delle aree di deposito preliminare e messa in riserva e temporanee di Stabilimento;
- effettua il controllo sulle aree di deposito temporaneo, preliminare e messa in riserva predisposte in Stabilimento;
- gestisce i registri di carico e scarico dedicati a deposito preliminare e messa in riserva tramite i sistemi informatici ECOS;
- immette i dati di carico e di scarico di tutti i rifiuti e cura l'emissione del formulario per ogni rifiuto spedito dallo Stabilimento;
- custodisce la 4^a copia del formulario, copia del DCT ed il certificato di avvenuto smaltimento/recupero.

e. Laboratorio accreditato

- effettua il campionamento dei rifiuti assicurando che il campione sia rappresentativo secondo le norme vigenti;
- emette certificato analitico del rifiuto consegnando l'originale ad AMBI BR.

f. Appaltatore per le attività di intermediazione nella gestione dei rifiuti:

- effettua, in collaborazione con AMBI BR e con il personale dell'unità produttrice, sopralluogo in campo e concorda le operazioni necessarie per le corrette attività di confezionamento, carico, trasporto e smaltimento;
- fornisce a AMBI BR omologa del rifiuto (Discariche/smaltitori) e eventuali vincoli quali ad esempio tipologia di imballaggio, etc.
- Se in corso di smaltimento l'appaltatore non può più inviare il rifiuto presso l'impianto individuato, esso dovrà comunicare per iscritto a AMBI BR le motivazioni documentate e procedere con l'individuazione di un impianto di smaltimento alternativo. In tal caso AMBI BR provvede ad inviare comunicazione scritta all'unità di produzione e richiedere rettifica della RdA di smaltimento;
- se il trasporto è ADR compila la Check List del carico/scarico/movimentazione/trasporto, ne detiene l'originale e consegna copia al trasportatore, ad AMBI BR e all'unità Produttrice del rifiuto (**Allegato 9**);
- dopo la partenza dei mezzi, trasmette al reparto produttore del rifiuto copia completa del formulario e del modello UGEN e della eventuale check list ADR;
- verifica le etichettature sui contenitori/imballaggi dei rifiuti;
- invia ad AMBI BR i certificati di avvenuto smaltimento/recupero secondo quanto previsto dall'**Allegato 13**.

g. PROL BR

- emette OACQ;
- avvisa tempestivamente l'unità produttrice se vi sono anomalie per emissione OACQ;
- avvisa tempestivamente della emissione OACQ il reparto e l'appaltatore.

h. GCOP BR

- Effettua la registrazione delle fatture di acquisto dei FIR e lo comunica ad AMBI BR;
- Emette fatturazione agli impianti di recupero per i rifiuti a vendita.

i. SERL BR

- All'atto della spedizione dei rifiuti:
- verifica la congruenza della documentazione;
- emette il DCT (**Allegato 11**). L'originale è trattenuto dallo stesso emittente, le altre copie sono distribuite:
 - al trasportatore (due copie);
 - all'Unità produttrice;
 - ad AMBI BR;
 - a GCOP BR (in caso di invio a recupero con vendita);
 - Compila allegato fiscale e DAS, ove ricorre (**Allegato 11-1**).

▪ STMS BR

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di carico e trasporto presso ditta esterna autorizzata al recupero di rifiuti plastici depositati nell'area di messa in riserva MR2 ha il compito di:

- informare preventivamente la funzione AMBI BR del programma di conferimento presso ditte esterne autorizzate al recupero di rifiuti plastici;
- comunicare, almeno 24 ore prima della spedizione, alle funzioni AMBI BR e SERL BR, via e-mail o via fax i dati del trasportatore (nome della ditta di trasporto, nome dell'autista, targhe dell'automezzo) e della ditta di recupero autorizzata presso la quale verranno conferiti i rifiuti [ragione sociale, località di destinazione];
- assicurare la programmazione delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti plastici nel rispetto dei tempi e delle quantità prescritte.

j. Responsabile Qualità Salute Sicurezza e Ambiente (QHSE BR)

- firma le schede descrittive rifiuti;
- firma i FIR.

k. Consulente per la sicurezza dei trasporti

- dà le prescrizioni scritte, da inserire nella "Scheda descrittiva del rifiuto" circa le modalità di confezionamento ed etichettatura per il trasporto dei rifiuti "pericolosi";
- effettua la classificazione per il trasporto dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa ADR/RID;
- comunica ad AMBI BR ed alle diverse figure coinvolte nel trasporto dei rifiuti soggetti ad ADR i cambiamenti apportati dagli aggiornamenti della Norma ADR/RID, e si occupa di adeguarne la classificazione.

6. MODIFICHE APPORTATE

Si rimanda all'allegato 15 della presente opi.

7. RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO

Le unità e le posizioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento sono responsabili della rilevazione degli accadimenti aziendali di carattere operativo che comportano la necessità di aggiornamento. Tali rilevazioni sono segnalate alla funzione QHSE/AMBI BR di stabilimento, che assicura il coordinamento delle attività di aggiornamento del presente documento.

8. ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE E TRACCIABILITÀ

Le unità e le posizioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza ed anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Si riassumono nella Tabella seguente i documenti da archiviare ed i soggetti responsabili della tenuta degli archivi.

Responsabile	Tipo Documenti
UNITÀ PRODUTTRICE DEL RIFIUTO	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti di prova di caratterizzazione / schede di sicurezza. • Copia scheda descrittiva del rifiuto • Copia RDA • Copia OACQ • Copia del contratto • Copia DCT • Copia modello UGEN • Check list (per rifiuti con trasporto ADR)
PROL BR	<ul style="list-style-type: none"> • OACQ • Offerte • Contratto
AMBI BR	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti di prova di caratterizzazione • Scheda descrittiva del rifiuto • Copia contratto • Moduli controllo Aree di Deposito / Messa in Riserva • Follow-up controllo depositi rifiuti • 1° e 4° copia formulario di identificazione rifiuti • Registri di carico/scarico rifiuti • Copia check list (per rifiuti con trasporto ADR) • Copia DCT • Copia modello UGEN • Certificato di avvenuto smaltimento (Se ricorre) • Copia autorizzazioni di trasporto, di smaltimento/recupero
SERL BR	<ul style="list-style-type: none"> • DCT



versalis

ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1:	Gestione Aree di Deposito Preliminare, Messa in Riserva e Deposito Temporaneo e loro caratteristiche
Allegato 2:	Gestione rifiuti comuni
Allegato 3:	Segnaletica depositi ed etichettatura rifiuti
Allegato 4:	Etichetta standard per imballi di rifiuto
Allegato 5:	Modulo controllo aree di deposito / messa in riserva
Allegato 5-1:	Follow-up controllo depositi rifiuti
Allegato 6:	Modulo Censimento Previsionale Rifiuti
Allegato 7:	Bolla di Accompagnamento Rifiuti
Allegato 8:	Modulo versamento rifiuti polietilene in area MR2
Allegato 9:	Check-list ADR
Allegato 10:	Modello UGEN
Allegato 11:	Documento di Consegna e Trasporto
Allegato 11-1:	Allegato fiscale - DAS
Allegato 12:	Gestione rifiuti in ADR
Allegato 13:	Certificato di avvenuto smaltimento/recupero finale
Allegato 14:	Planimetria dello stabilimento con georeferenziazione delle aree di per lo stoccaggio dei rifiuti
Allegato 15:	Registro delle modifiche